



**DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

Direzione - Politiche Educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale - DIR0100

e-mail: P.BERNO

Proposta n. 99901958

Del 28-06-2022

Registro Unico n. 1884
del 04/07/2022

Protocollo n. 0108055 del
04/07/2022

Responsabile dell'istruttoria
dr.ssa Adele Reda

Responsabile del procedimento
DR.SSA DI RUSSO MARIA ROSARIA

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (C.P.I.) PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DEL SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO I ZONA EST DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 COMMA 2 L. 120/2020 E SS.MM.II IN FAVORE DELL'INGEGNERE ALESSANDRO PIROTTI IMPORTO EURO 37.571,14 (CNPAIA 4 PER CENTO E IVA 22 PER CENTO INCLUSE) DETERMINA A CONTRARRE SMART CIG ZBA36EB222

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n 109 del 15/10/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28.05.2021 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 –



2023 ed Elenco annuale 2021”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in House Capitale Lavoro”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28.06.2021 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 31.07.2021 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.”;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 13/09/2021: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 42 del 23 settembre 2021 – esecutiva ai sensi di legge – di ratifica del Decreto del Sindaco metropolitano n. 103 del 13 settembre 2021, recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.”;



Vista la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 44 del 23 Settembre 2021 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli beni e dei servizi;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 47 del 29.11.2021 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.;

Visto l'art. 163, comma 1, del T.U.E.L. il quale prevede che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

Visto, il comma 3 del medesimo art. 163 del T.U.E.L. che recita: “ L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.[...]”;

Visto, altresì, il comma 5 del richiamato art. 163 del T.U.E.L ai sensi del quale : “ *Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente ,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:[...] b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*



Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali al 31 marzo 2022 ed autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data del 31.03.2022;

Vista la Circolare n. 1 del 4 gennaio 2022, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2022 – Indirizzi operativi";

Visto l'art. 3, comma 5 – sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

Visto l'art. 3, comma 5 – septiesdecies del richiamato art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine del 31.05.2022;

visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n.32 del 10.03.2022 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato. Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D.lgs 118/2011).Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

visto il DECRETO N. 78 del 27.05.2022 OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Approvazione Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022;



il Decreto del Ministero dell'Interno del 31 Maggio 2022, (GU n.127 del 1-6-2022) che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali al 30 giugno 2022 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine del 30 giugno 2022;

vista la delibera n. 42-2022 avente ad oggetto: Adozione da parte del Consiglio Metropolitano dello Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022, per l'acquisizione del parere della Conferenza metropolitana, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 56/2014;

visto il decreto del 28 giugno 2022 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che ha disposto l'ulteriore differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali.

PREMESSO:

che il D.P.R. 151/2011 individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi e disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

che le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, attribuite in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa, e sono individuate nell'Allegato I del suddetto Regolamento;

che tra le attività soggette alla sopra richiamata disciplina rientra l'attività 67. " *Scuole di ogni ordine e grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti*";

che in considerazione della vigente normativa in materia, pertanto, i Plessi scolastici di competenza del Dipartimento I devono essere muniti del Certificato prevenzione incendi affinché possa essere svolta l'attività didattica;

che ai sensi dell'art. 5 del sopra citato Regolamento ogni cinque anni il titolare dell'attività prima della scadenza del Certificato deve inviare al Comando Provinciale dei VVF la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio;

che risultano allo stato in scadenza i CPI relativi ai seguenti istituti scolastici di competenza del Servizio n. 1 "zona Est": del Dipartimento I :

- "Amaldi Succ.le" Via Pietrasecca - Roma
- "Russell" Via Tuscolana, 208 - Roma
- "Ambrosoli" Viale della Primavera, 207 - Roma
- "Isabella D'Este" Succ.le Viale Mazzini - Tivoli
- "Quarenghi Succ.le" Via Di Villa Scarpellini, 1 - Subiaco
- "Vespucci" Via Facchinetti, 42 - Roma



- “Kant” Piazza Zambecari, 19 - Roma
- “Falcone” Succ.le Via Pietro Olina, 19 - Roma
- “Isabella D’Este” Succ.le Via Tiburto, 44 - Tivoli
- “Machiavelli” Succ.le Via dei Sabelli, 86 - Roma
- “Pirelli” Succ.le Via Assisi, 44 - Roma
- “Pirelli” Via Rocca di Papa, 113 - Roma

che occorre pertanto affidare ad un professionista abilitato ai sensi L. 818/84 iscritto negli elenchi del Ministero ai sensi del D.LGS 139 del 2006 e del D.M. del 05/08/2011 il servizio in parola che consiste nel reperimento e/o redazione, a seguito di necessarie verifiche e asseverazioni, di tutte le certificazioni necessarie per la presentazione delle pratiche di rinnovo C.P.I. , incluso il pagamento, con successivo rimborso a fattura, degli oneri necessari per la presentazione delle istruttorie al competente comando dei VVF.;

che il RUP dell’appalto di servizi di cui trattasi è l’Architetto Cammarata Valerio , Dirigente del Servizio n. 2 “Programmazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione – Edilizia Scolastica – Zona EST” del Dipartimento I;

visto l'art. 216 comma 27-octies che recita: "Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.";

Visto il D.M. 263 del 2 Dicembre 2016 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50" ed in particolare l’art. 1 del medesimo Decreto ministeriale;

visto l'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: "Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: **i professionisti singoli**, associati, [...];



Viste le Linee guida Anac n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate con Delibera n. 973 del 14.09.2016;

visto, in particolare, il punto IV, art. 1.3.1 delle predette Linee Guida ANAC che recita " Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso "

visto l'art. 31, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 ai sensi del quale:" Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";

viste, altresì, le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1077 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 2016 del 01.03.2018 ed in particolare l'art. 4.1 relativo all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

vista la Legge n. 120/2020 del 11/09/2020 (G.U. n. 228 del 14/09/2020) entrata in vigore il 15/09/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolare l'art. 1 rubricato "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia";

vista la Legge 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante " governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ed , in particolare l'art. 51, " Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;



visto, il comma 2 del citato art. 1 della Legge 11.9.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021, ai sensi del quale:

2. *Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 , le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione[..]"

Atteso che le sopra richiamate disposizioni dell'ANAC vanno interpretate alla luce del vigente quadro normativo ed in particolare del mentovato art. 1 della L. 11.09.2020 n. 120 modificato con l'art 51 del D.L n. 77 del 31.5.2021, che in deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, ha previsto delle soglie differenti per il ricorso all'affidamento diretto e precisamente: "a) [...] affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. *In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

visto l'art. 52, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.1" . *Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."*



Visto, altresì, l'art. 58, comma 1, del predetto Decreto legislativo : *«Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice[...].»*;

visto l'art. 40, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. *«a decorrere dal 18 ottobre 2016[...].»*;

che in ossequio alle richiamate disposizioni la CMRC ha provveduto a dotarsi di una piattaforma informatica per l'intera gestione delle procedure di gara dell'Ente e dei Comuni aderenti alla SUA;

vista la Legge n. 94/2012, di conversione del D.L. 52/2012 ed in particolare l'art.7, comma 2, che recita: *«All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 4 aprile 2002, n. 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328».*

Atteso che l'art. 328 da ultimo richiamato è stato abrogato, a far data dal 19/04/2016, dall'art. 217 del D.lgs. 50/2016;

che il vigente Codice degli appalti all'art. 3, comma 1, lett. bbbb) definisce *«mercato elettronico»*, *uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica»* ;

considerato che la CMRC, che tra l'altro è soggetto aggregatore ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 66/2014, conv. in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha provveduto ad istituire un proprio albo di fornitori, tra gli altri, di servizi di progettazione ed architettura, dotandosi così un proprio mercato elettronico nel settore merceologico di cui trattasi;



che pertanto è stato stabilito di procedere tramite la piattaforma in uso alla CMRC;

visto, altresì, il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 che stabilisce, all'art. 1 comma 1, che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono cause di responsabilità amministrativa;

che, pertanto, con nota CMRC-2022-0102911 - 22-06-2022 a firma del medesimo RUP, Arch. Valerio Cammarata, è stato richiesto di procedere all'affidamento all'esterno del "Servizio professionale per il rinnovo attestazione periodica di conformità antincendio (C.P.I.) presso gli edifici scolastici di pertinenza del "Servizio 1 - Dipartimento I - Zona Est" della Città metropolitana di Roma Capitale. (Edifici: "Amaldi Succ.le" Via Pietrasecca Roma – "Russell" Via Tuscolana, 208 Roma – "Ambrosoli" Viale della Primavera, 207 Roma – "Isabella D'Este" Succ.le Viale Mazzini Tivoli – "Quarenghi Succ.le" Via Di Villa Scarpellini, 1 Subiaco – "Vespucci" Via Facchinetti,42 Roma – "Kant" Piazza Zambecconi, 19 Roma – "Falcone" Succ.le Via Pietro Olina, 19 Roma – "Isabella D'Este" Succ.le Via Tiburto, 44 Tivoli – "Machiavelli" Succ.le Via dei Sabelli, 86 Roma – "Pirelli" Succ.le Via Assisi, 44 Roma – "Pirelli" Via Rocca di Papa, 113 Roma);

che con la medesima nota il RUP Arch. Valerio Cammarata ha comunicato, di voler procedere all'affidamento del servizio in parola ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett a) della predetta Legge 11.09.2020 n.120, come emendata dalla L. 108/2021, avendo stimato l'importo da porre a base di gara pari ad € 28.000,00 oltre € 2.400,00 NON SOGGETTI A RIBASSO PER ONERI d'istruttoria esente IVA (corrispettivo calcolato ai sensi dell'art.6 comma 2 del DM della Giustizia del 17 giugno 2016 in funzione delle prestazioni professionali affidate e tenuto conto del numero medio delle ore lavorative, necessarie e l'importo orario in ragione "dell'impegno e l'importanza della prestazione" nonché del tempo complessivo impiegato per lo svolgimento del servizio su n. 12 edifici scolastici;

che il RUP Arch. Cammarata Valerio nella predetta nota, ha indicato, altresì, l'operatore economico selezionato, Ing. Alessandro Pirotti con studio professionale in Roma via Pompei, 5 – cap. 00183 - C.F.: PRTLSN68L10H501P e P.I. 10124891002 dichiarando di aver effettuato l'individuazione tra gli operatori iscritti all'albo Servizi Ingegneria e Architettura della Città metropolitana di Roma Capitale e che il Professionista selezionato non è risultato affidatario di appalti di servizi professionali negli ultimi 12 mesi di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto di cui al richiamato art. 1, comma 2, lett. a) le. 120/2020 e ss.mm. e ii;

preso atto che lo stato curricolare del soggetto valutato fornisce garanzie riguardo al miglior espletamento del servizio richiesto;

che sono stati, altresì, trasmessi i seguenti elaborati:



- Disciplinare d'incarico/CSA
- Calcolo parcella professionale
- Relazione

visto, il comma 3 del predetto art. 1 della Legge 120/2020 ai sensi del quale “gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

atteso che ai sensi del richiamato art.32, comma 2 “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

visto l’art. 36, comma 9 bis del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”;

atteso che anche il pronunciato dell’art. 95, comma 3 lett.b) del Codice va interpretato in combinato con quanto previsto dal “Decreto semplificazioni” così come modificato in sede di conversione in Legge;

che il RUP ha ritenuto, pertanto, di procedere con il criterio del prezzo più basso calcolato con unico ribasso percentuale da calcolare sull'importo posto a base di gara pari ad € 28.000,00 al



netto degli oneri fiscali e previdenziali;

che in data 23.06.2022 veniva inserita sulla piattaforma della CMRC la richiesta d'offerta con unico operatore economico avente il registro n .P I013263-22 con scadenza presentazione offerta il 27.06.2022 con la quale è stato richiesto all'Ing. Alessandro Pirotti con studio professionale in Roma via Pompei, 5 – cap. 00183 - C.F.: PRTLSN68L10H501P e P.I.: 10124891002 di presentare la propria offerta relativamente al Servizio professionale per il rinnovo attestazione periodica di conformità antincendio (C.P.I.) presso gli edifici scolastici di pertinenza del "Servizio 1 - Dipartimento I - Zona Est" della Città metropolitana di Roma Capitale. (Edifici: "Amaldi Succ.le" Via Pietrasecca Roma – "Russell" Via Tuscolana, 208 Roma – "Ambrosoli" Viale della Primavera, 207 Roma – "Isabella D'Este" Succ.le Viale Mazzini Tivoli – "Quarenghi Succ.le" Via Di Villa Scarpellini, 1 Subiaco – "Vespucci" Via Facchinetti,42 Roma – "Kant" Piazza Zambecari, 19 Roma – "Falcone" Succ.le Via Pietro Olina, 19 Roma – "Isabella D'Este" Succ.le Via Tiburto, 44 Tivoli – "Machiavelli" Succ.le Via dei Sabelli, 86 Roma – "Pirelli" Succ.le Via Assisi, 44 Roma – "Pirelli" Via Rocca di Papa, 113 Roma" sull'importo a base d'asta di € 30.400, 00 di cui € 2.400,00 non soggetti a ribasso per pagamento oneri d'istruttoria IVA esente;

che tramite procedura informatizzata sulla piattaforma della CMRC, il professionista Ing. Alessandro Pirotti presentava la propria offerta, accludendo le autocertificazioni circa l'inesistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e, a fronte di un importo dei servizi a base di offerta pari ad € 30.400,00 di cui € 2.400,00 non soggetti a ribasso per pagamento oneri d'istruttoria IVA esente; offriva un ribasso percentuale, dell' 1,0%, con conseguente importo totale offerto, pari ad € 27.720,00 oltre e 2.400,00 non soggetti a ribasso per pagamento oneri d'istruttoria IVA esente oltre € 1.108,80 per Cnpaia 4% sull'importo dei servizi di € 27.720,00 ed € 6.342,34 per IVA 22% sull'imponibile di € 28.828,80;

che con nota conservata in atti, il RUP Arch. Valerio Cammarata ha comunicato che l'offerta "è da ritenersi congrua";

che il professionista ha, dichiarato nell'istanza di partecipazione, l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il RUP, con il Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria;



che il professionista ha, altresì, dichiarato di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PTPC 2022/2024 approvato dalla CMRC con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 27 aprile 2022;

che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dall'Ing. Pirotti Alessandro;

che, in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti dell'Ufficio Amministrativo del Dipartimento I dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di che trattasi dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

atteso che il Dott. Paolo BERNO attesta che non sussistono rapporti di parentela ed affinità con l'Ing. Pirotti Alessandro ;

che il possesso dei requisiti speciali è stato verificato attraverso l'esame della documentazione prodotta dall'operatore in sede di iscrizione all'albo Servizi Ingegneria e Architettura della Città metropolitana di Roma Capitale;

che sono state avviate dall'Ufficio amministrativo del Dipartimento I le verifiche in merito alle autocertificazioni, rese dalla Professionista ai sensi di quanto previsto dall' art. 80 d.lgs. 50/2016, in sede di offerta;

che pertanto, si ritiene opportuno e necessario, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione del predetto servizio mediante



affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come emendato dalla L. 108/2021, all'Ing. Pirotti Alessandro, per l'importo di € 27.720,00 oltre e 2.400,00 non soggetti a ribasso per pagamento oneri d'istruttoria IVA esente oltre € 1.108,80 per Cnpaia 4% sull'importo dei servizi di € 27.720,00 ed € 6.342,34 per IVA 22% sull'imponibile di € 28.828,80 per un importo complessivo di €. 37.571,14;

Visto l'art. dell'art. 12 del D.L. 87/2018, (Decreto Dignità) conv. in legge n. 96/2018;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro € 37.571,14 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103187/11	PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI - MP0402
CDR	9100	DIR0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESS
CCA	--	
Eser. Finanziario	2022	--



Numero		--
Importo	€ 37.571,14	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare il Servizio professionale per il rinnovo attestazione periodica di conformità antincendio (C.P.I.) presso gli edifici scolastici di pertinenza del "Servizio 1 - Dipartimento I - Zona Est" della Città metropolitana di Roma Capitale. (Edifici: "Amaldi Succ.le" Via Pietrasecca Roma - "Russell" Via Tuscolana, 208 Roma - "Ambrosoli" Viale della Primavera, 207 Roma - "Isabella D'Este" Succ.le Viale Mazzini Tivoli - "Quarenghi Succ.le" Via Di Villa Scarpellini, 1 Subiaco - "Vespucci" Via Facchinetti, 42 Roma - "Kant" Piazza Zambeccari, 19 Roma - "Falcone" Succ.le Via Pietro Olina, 19 Roma - "Isabella D'Este" Succ.le Via Tiburto, 44 Tivoli - "Machiavelli" Succ.le Via dei Sabelli, 86 Roma - "Pirelli" Succ.le Via Assisi, 44 Roma - "Pirelli" Via Rocca di Papa, 113 Roma " per l'importo complessivo di € 37.962,40 come di seguito ripartito:



A)	<i>Importo del servizio di rinnovo attestazione periodica di conformità antincendio (C.P.I.)</i>	€.	28.000,00
B)	<i>Oneri non soggetti a ribasso <u>IVA esente</u> per istruttorie pratiche VVF – rimborso a fattura</i>	€ 2.400,00	
	<i>Somma A) + B)</i>	€.	30.400,00
C	<i>Oneri per Cassa Previdenziale CNPAIALP (4% di A)</i>	€.	1.120, 00
D	<i>I.V.A. 22% su euro (A+ C)</i>	€.	6.406,40
	<i>Importo totale del quadro economico (A+B+C+D):</i>	€.	37.926, 40

2) di affidare il servizio di cui trattasi, all'esito della procedura n. PI013263-22 esperita sulla piattaforma della CMRC, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120, e ss.mm.ii. all'Ing. Alessandro Pirotti con studio professionale in Roma via Pompei, 5 – cap. 00183 - C.F.: PRTLSN68L10H501P e P.I.: 10124891002 che ha offerto un ribasso percentuale del 1,0 % sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 30.400,00 di cui € 2.400,00 non soggetti a ribasso per rimborso istruttoria pratiche IVA esente, per un importo contrattuale netto di € 30.120,00 oltre € 1.108,80 Cnpaia 4% calcolato sull'importo del servizio di € 27.720,00 oltre € 6.342,34 per IVA 22% calcolato sull'imponibile di € 28.828,8 per un importo complessivo di € 37.571,14;

3) di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 2) all'esito del positivo riscontro circa l'inesistenza, in capo alla Professionista, delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e mm. e ii;

4) di dare atto che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e mm.ii., così come modificato dall'art. 4, co. 1 della L. 11.09.2020 n. 120, si procederà, entro i successivi 60 gg, alla sottoscrizione del documento di stipula sul portale gare della CMRC;

5) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del lgs. 50/2016 e mm. e ii., trattandosi di affidamento diretto non trova applicazione il termine dilatorio di cui



all'art. 32, comma 9 , del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 1 a) della Legge 120/2020 e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà, nelle more della stipula, alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

7) di dare atto che il professionista affidatario potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18, del 50/2016 e ss.mm. e ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, accertata dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio indicato nel Capitolato speciale prestazionale , dando atto, altresì, che la misura dell'anticipazione, ai sensi di quanto previsto dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 21 del 2021 e da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022 può, essere incrementata, a discrezione della Stazione appaltante, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, fino al 30%;

8) di impegnare la spesa complessiva di € 37.571,14 a favore dell'Ing. Alessandro Pirotti con sede in Roma via Pompei, 5 – cap. 00183 - C.F.: PRTLSN68L10H501P e P.I.: 10124891002 al Capitolo 103187 art. 11 (ex Procol, art. 0000) Cdr 9100 (DIR0100) Centro analitico 1331– E.F. 2022;

9) di precisare che il debito di cui trattasi per l'importo complessivo di € 37.571,14 a favore del Professionista verrà a scadenza, in ossequio ai principi di armonizzazione contabile ex D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. nel corrente E.F. in ragione del periodo di esecuzione del servizio come previsto nel disciplinare d'incarico agli atti;

10) di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale;

11) di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

12) di stabilire che al pagamento, a favore dell'Ing. Pirotti Alessandro si provvederà tramite il Direttore del Dipartimento I con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva, delle relative fatture elettroniche notificate alla CMRC, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel disciplinare di incarico, agli atti;



13) di dare atto che ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, conv. in Legge n. 96/2018, la liquidazione delle fatture emesse dal professionista avviene senza la modalità della scissione dei pagamenti

Di imputare la spesa di euro € 37.571,14, come di seguito indicato:

Euro 37.571,14 in favore di PIROTTI,ALESSANDRO C.F PRTL68L10H501P - VIA POMPEI 5,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	1	3	103187/11	9100	22077	2022	

CIG: ZBA36EB222

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paolo Berno

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate